

COMUNE DI DENNO  
PROVINCIA DI TRENTO

**Verbale di Deliberazione N. 87**  
della Giunta comunale

**OGGETTO:** Approvazione delle tariffe per il servizio di rimozione e custodia dei veicoli rimossi dal territorio del Comune di Denno

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **QUATTORDICI**  
del mese di **GIUGNO** alle ore **18:00**

a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

Assente Giust. Assente Ingiust.

VIELMETTI PAOLO	- Sindaco
CONFORTI FABRIZIO	- Vice Sindaco
GERVASI BARBARA	- Assessore
GERVASI GIOVANNA	- Assessore
TONIATTI GABRIELE	- Assessore

Assiste il Segretario comunale dott. Michele Rizzi

Riconosciuto il numero degli intervenuti, il Signor **Vielmetti Paolo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO:** Approvazione delle tariffe per il servizio di rimozione e custodia dei veicoli rimossi dal territorio del Comune di Denno

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO E RILEVATO CHE:

L'art. 210, comma 1, C.d.S. stabilisce che *“Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto...”*.

L'art. 210, comma 2, C.d.S. stabilisce che *“Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si distinguono in: sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività; sanzioni concernenti il veicolo; sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida”*.

Tra le sanzioni concernenti il veicolo rientra la sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo di cui all'art. 215 C.d.S..

L'art. 159 “Rimozione e blocco dei veicoli” del C.d.S., prevede al comma 2 che *“gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari...”*.

L'art. 354 “Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti” del Reg. C.d.S. prevede che il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del codice può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti aventi i prescritti requisiti.

Finora nessuno dei Comuni facenti parte del Servizio associato di Polizia Locale “Anaunia” ha concesso il servizio di rimozione e custodia dei veicoli rimossi dai Comuni aderenti alla convenzione.

Il Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Anaunia ha informato in via informale i Signori Sindaci dei Comuni facenti parte del Servizio associato di Polizia Locale “Anaunia” di voler procedere all'affidamento della concessione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli rimossi dai Comuni predetti e nessuno di loro ha obiettato nulla in contrario.

Il Comune di Cles, in qualità di ente capofila del Servizio associato di Polizia Locale “Anaunia”, con nota prot. n. 3183 dd. 09.06.2022 ha informato che intende procedere all'affidamento della concessione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli rimossi dal territorio dei Comuni aderenti alla convenzione (Campodenno, Cles, Contà, Dambel, Denno, Predaia, Sanzeno, Sfruz, Sporminore, Ton), chiedendo ai comuni stessi di approvare le tariffe massime per la rimozione dei veicoli, aggiornate alla variazione ISTAT di febbraio 2022, stabilite secondo quanto previsto dal D.M. 401/1988.

Il Concessionario del servizio non verserà all'Amministrazione comunale alcun compenso, né viceversa, e la remunerazione del Concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire il servizio in questione, introitando le relative tariffe esclusivamente dal conducente o dal proprietario del veicolo rimosso o bloccato.

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione consiliare n. 4 dd. 10.03.2022, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario ed il D.U.P., per gli esercizi 2022-2024;

VISTA la deliberazione giuntale n. 28 dd. 16.03.2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2022-2024 – parte finanziaria;

VISTO lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 30.03.2016;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

VISTE le tariffe proposte dal Comandante per la rimozione e la custodia dei veicoli rimossi dai Comuni facenti parte del Servizio Associato di Polizia Locale “Anaunia”;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità contabile.

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, al fine di approvare le tariffe per il servizio di rimozione e custodia dei veicoli rimossi dai comuni facenti parte del servizio associato di Polizia Locale “Anaunia”

## D E L I B E R A

1. di approvare le tariffe proposte dal Comandante per la rimozione e la custodia dei veicoli rimossi dal territorio del Comune di Denno nei termini di seguito indicati:

A) VEICOLI Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.	TARIFFA D.M. 401/1998	NUOVA TARIFFA (+ 48 % ISTAT)	(maggiorazione o riduzione D.M. 401/1998 + 20%) <sup>1</sup>	
	IVA ESCLUSA			CON IVA
DIRITTO DI CHIAMATA	€ 10,33	€ 15,29	non applicata	€ 18,65
OPERAZIONI CARICO-SCARICO	€ 15,49	€ 22,93	non applicata	€ 27,97
INDENNITÀ CHILOMETRICA	€ 2,22	€ 3,29	non applicata	Km x € 4,01

<sup>1</sup> Art. 1 comma 2 D.M. 401/1998: È data facoltà, agli enti concedenti il servizio di rimozione dei veicoli, di prevedere una variazione in aumento o in diminuzione di ogni singola voce tariffaria, non superiore al 20% di quella stabilita dal presente decreto a fronte di particolari situazioni temporali ed ambientali, alla densità di traffico, alla dislocazione delle depositerie ed alla variazione della popolazione presente nel territorio interessato.

ORARIO NOTTURNO	Dalle 22,00	Alle 06:00	Aumento 30% <sup>2</sup>
B) VEICOLI Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.	TARIFFA D.M. 401/1998	NUOVA TARIFFA (+ 48 % ISTAT)	(maggiorazione o riduzione D.M. 401/1998 + 20%)
	IVA ESCLUSA		
	CON IVA		
DIRITTO DI CHIAMATA	€ 12,91	€ 19,11	non applicata
OPERAZIONI CARICO-SCARICO	€ 25,82	€ 32,21	non applicata
INDENNITÀ CHILOMETRICA	€ 2,58	€ 3,82	non applicata
			km x € 4,66

ORARIO NOTTURNO	Dalle 22,00	Alle 06:00	Aumento 30%
--------------------	----------------	---------------	-------------

C) VEICOLI  
Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t: si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

TARIFFE MASSIME CUSTODIA VEICOLI IVA COMPRESA				
SOSTA	AREA APERTA		AREA CHIUSA	
	GIORNALIERA	> 30 GG	GIORNALIERA	> 30 GG
motoveicoli e velocipedi max 1,5 t	€ 3,50	€ 2,50	€ 4,50	€ 3,00
autoveicoli e autovetture max 3,5 t	€ 7,00	€ 5,00	€ 9,00	€ 6,50
campers roulotte veicoli superiori 3,5 t	€ 10,50	€ 7,00	€ 12,00	€ 9,50

2. di autorizzare il Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Anaunia ad espletare le formalità necessarie per l'attivazione del servizio di rimozione e la custodia dei veicoli rimossi dal territorio del Comune di Denno;
3. di autorizzare il Comune di Cles a sottoscrivere il contratto di concessione del servizio di rimozione e la custodia dei veicoli rimossi dai Comuni facenti parte del Servizio Associato di Polizia Locale "Anaunia" con la ditta che manifesterà l'interesse ad effettuarlo alle migliori condizioni a seguito di indagine di mercato;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
5. inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
  - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

<sup>2</sup> Art. 2 comma 1 lettera b) D.M. 401/1998: orario notturno o giornata festiva: aumento del 30% delle tariffe previste

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.